

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, IN
REGIME DI CONCESSIONE, DEL “CAMPING INTERNAZIONALE” DI
MARINA DI GINOSA**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8817070C54

Con determinazione a contrarre Area Affari Generali n. 260 del 06.07.2021 il Comune di Ginosa ha deciso di affidare in gestione, in regime di concessione, il “Camping Internazionale” di Marina di Ginosa.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Ginosa - codice NUTS ITF43

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile Area Affari Generali Dott. Nicola Bonelli.

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato;
- 4) Relazione tecnico- illustrativa e piano economico-finanziario redatta dalla Dott.ssa Maria De Sario;
- 5) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- 6) Modello di dichiarazioni di avvalimento dell’impresa ausiliata e dell’impresa ausiliaria;
- 7) Modello di dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
- 8) Modello offerta economica;
- 9) Regolamento della gara telematica;
- 10) DGUE;
- 11) Dichiarazione integrativa DGUE
- 12) Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 14.10.2014;
- 13) Modello di attestato di avvenuto sopralluogo;
- 14) Modello relativo al pagamento dell’imposta di bollo.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Ginosa nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione bandi di gara e contratti nonché nella sezione Bandi di Gara della C.U.C. Unione Comuni di Montedoro.

Chiarimenti

E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del regolamento della gara telematica.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici saranno effettuate a mezzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, a mezzo posta elettronica. Pertanto i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione alla

gara l'indirizzo PEC (o di posta elettronica per quelli eventi sede in altri stati membri), al quale inviare le comunicazioni inerenti alla gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

OGGETTO DELLA GARA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è costituita da un unico lotto in quanto si ritiene che, per le caratteristiche del servizio descritte nel capitolato speciale di appalto, la suddivisione in lotti non sarebbe conveniente per la stazione appaltante né da un punto di vista funzionale né da un punto di vista economico. Le prestazioni richieste non possiedono un'autonoma funzionalità e pertanto non possono essere scorporate.

L'importo annuo a base di gara relativo al canone di concessione che il concessionario verserà al Comune di Ginosa è di € 114.800,00 al netto di IVA.

Il valore della concessione (tenuto conto dei ricavi attesi e della facoltà di rinnovo) è di € 1.216.800,00 al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è indicata nell'art. 3 del capitolato.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, nonché le associazioni, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che siano privi dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del DPR n. 773/1931.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenuto nel Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 14.10.2014 e facente parte degli atti di gara, costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità tecnica

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per attività di gestione di campeggi o villaggi turistici o di altre strutture ricettive o altre attività coerenti con quelle oggetto della concessione; qualora si tratti di associazioni o soggetti non tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A. occorre che nell'atto costitutivo o nello Statuto sia prevista l'attività di gestione campeggi o villaggi turistici o di altre strutture ricettive o altre attività coerenti con quelle oggetto della concessione oppure la realizzazione di finalità ricreative, culturali e sociali.

Il certificato camerale in corso di validità o, nel caso di associazioni, lo Statuto e l'atto costitutivo, vanno inseriti nella busta relativa alla documentazione amministrativa al fine di consentire la verifica immediata sul possesso di questo requisito in sede di apertura della busta amministrativa.

Si precisa che nel certificato camerale la ditta deve risultare attiva, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per attività di gestione di campeggi o villaggi turistici o di altre strutture ricettive o altre attività coerenti con quelle oggetto della concessione; in caso contrario verrà esclusa dalla gara.

b) Per le sole cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative.

Il certificato di iscrizione va inserito nella busta relativa alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento i requisiti di idoneità di cui alla sopra riportata lettera a) devono essere posseduti da tutti i componenti dello stesso.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Il concorrente deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2018-2019-2020 – si potrà tener conto anche del 2017 in considerazione delle conseguenze negative della pandemia da Covid-19 sul fatturato delle imprese) un fatturato minimo di almeno € 811.200,00.

Per il raggiungimento di tale importo si sommano i fatturati realizzati nel triennio di riferimento.

In caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

La mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura maggioritaria.

Tale requisito viene richiesto in considerazione della dimensione e complessità della struttura in oggetto e dei possibili ricavi connessi alla sua gestione nonché in considerazione dei rilevanti investimenti previsti dagli atti di gara.

Requisiti di capacità tecnica.

Il concorrente deve aver eseguito per enti pubblici o privati nel corso degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.I., attività di gestione di almeno un campeggio o un villaggio turistico o di un'altra struttura ricettiva o svolto, sempre per enti pubblici o privati, almeno un servizio coerente con quello oggetto della gara.

In caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

La dimostrazione del requisito avviene acquisendo la relativa certificazione o dichiarazione dall'ente pubblico o privato interessato.

Si precisa (in relazione ai requisiti di idoneità tecnica e di capacità tecnica) che per valutare la coerenza delle attività e/o servizi svolti con quelli oggetto della gara, si terrà conto in particolare delle attività previste sia dal capitolato che dalla relazione della Dott.ssa De Sario.

Attestazione dei requisiti.

La sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica viene attestata dal concorrente mediante la compilazione del modello DGUE.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità sopra indicati devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In caso di avvalimento va allegato anche il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

SOPRALLUOGO

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono – a pena di esclusione dalla gara - effettuare un sopralluogo presso la struttura oggetto della concessione, entro il quinto giorno antecedente al termine per la presentazione delle offerte.

I concorrenti dovranno concordare data ed ora del sopralluogo con il Responsabile Area Affari Generali inviando una richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it e affarigenerali.comuneginosa@pec.puglia.rupar.it in tempo utile per rispettare la scadenza di cui sopra.

Al concorrente verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo da parte del Responsabile Area Affari Generali che andrà inserito nella busta amministrativa.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di specifica delega.

In caso di raggruppamento già costituito il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, purchè munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento non ancora costituito, il sopralluogo deve essere svolto da tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento o dal rappresentante di uno di essi, purchè munito della delega degli altri concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento.

SUBAPPALTO E SUB-CONCESSIONE

E' vietato il subappalto in considerazione della natura della concessione e stante la natura della stessa che prevede la gestione unitaria della struttura ricettiva oggetto della concessione.

E' fatta salva la possibilità di sub-concessione dei servizi accessori come meglio specificato nell'art. 12 del capitolato.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del canone di concessione posto a base di gara, tenuto conto della facoltà di rinnovo, e precisamente di importo pari ad € 34.440,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Ginosa presso la Banca Monte Paschi di Siena con bonifico bancario sul conto IT 66C 01030 78880 000004100126;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara la volontà di volersi avvalere di tale riduzione e documenta nella documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si precisa che la garanzia deve essere sottoscritta in forma autografa o con firma digitale dai contraenti.

PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa, tecnica ed economica sono disciplinati nell'allegato regolamento della gara telematica.

In particolare la modalità di presentazione della gara deve avvenire secondo la "MODALITÀ' 1" del suddetto regolamento; tale modalità della gestione della marca temporale consente all'operatore economico di inviare entro la scadenza della gara gli archivi informatici (buste di gara) firmati digitalmente, senza apporre sugli stessi la marca temporale. L'upload degli archivi informatici (buste di gara) è consentito a partire dalla pubblicazione della gara fino alla data di scadenza della gara stessa.

Il timing di gara è riportato nel regolamento della gara telematica sopra citato.

Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente sul modello predisposto dalla stazione appaltante e deve comunque contenere tutte le dichiarazioni dalla stessa previste.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."

Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine, da considerarsi perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente viene escluso dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inviate ai concorrenti dal RUP, con le modalità previste dal regolamento di gara, anche su richiesta della Commissione giudicatrice.

L'offerta è costituita dalla seguente documentazione:

- “A – Busta Amministrativa”;
- “B – Busta tecnica”;
- “C - Busta economica”

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il canone di concessione offerto in documenti contenuti nella busta amministrativa o nella busta tecnica, è causa di esclusione dalla gara. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o che prevedono l'offerta di un canone inferiore a quello previsto a base d'asta.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nella “Busta Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni come da modello predisposto dalla stazione appaltante, in bollo, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi la domanda di partecipazione e la richiesta documentazione devono essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel regolamento della gara telematica, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

La firma digitale è richiesta a pena di esclusione dalla gara.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente deve rendere tutte le dichiarazioni previste dalla lettera A) alla lettera Z) del modulo di domanda predisposto dalla stazione appaltante.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l'operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda).

- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda);

2. Documento in originale o copia autentica attestante la cauzione provvisoria sopra citata con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

3. In caso di RTI già costituito, la copia autentica del mandato irrevocabile per rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

4. In caso di avvalimento, le dichiarazioni dell'impresa ausiliata e di quella ausiliaria, redatte come da modelli facenti parte degli atti di gara, nonché la copia del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria di obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità e quindi di esclusione dalla gara, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. DGUE sottoscritto digitalmente e dichiarazione integrativa al DGUE anch'essa sottoscritta con firma digitale come da modelli facenti parte degli atti di gara;

6. Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC;

7. Certificato camerale in corso di validità per le imprese e società; copia dello statuto e dell'atto costitutivo per le associazioni;

8. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, come da modello facente parte degli atti di gara;

9. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Responsabile Area Affari Generali come da modello facente parte degli atti di gara;

10. Modulo assolvimento imposta di bollo come da modello facente parte degli atti di gara;

11. Patto di integrità facente parte degli atti di gara firmato digitalmente per accettazione del legale rappresentante del concorrente.

Nella "Busta Tecnica", devono essere contenuti i seguenti documenti:

In tale busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta riferita al merito tecnico del servizio, tenuto conto dei servizi, prestazioni ed indicazioni previsti dal capitolato speciale di appalto e dei criteri di valutazione indicati successivamente. Al fine di agevolare il lavoro della Commissione di gara, l'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione illustrativa (recante sul frontespizio la dicitura "Relazione illustrativa") costituita da sette paragrafi (numerati da 1 a 5) corrispondenti ai 5 criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati nella parte successiva del presente disciplinare intitolata "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", riportanti tutti gli elementi e i dati necessari per l'attribuzione dei punteggi previsti dai suddetti criteri di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Essa va caricata sul portale secondo le modalità previste dal regolamento della gara telematica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità sopra indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Nella "Busta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione di seguito indicata:

a) una dichiarazione redatta in lingua italiana ed in conformità al modello di offerta economica facente parte degli atti di gara contenente:

1. il rialzo percentuale da applicare sul canone annuo da versare al Comune di Ginosa posto a base di gara, in cifre e lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
2. a pena di esclusione dalla gara, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
3. a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

b) Piano economico finanziario (P.E.F.) che documenti i principali indicatori della redditività e della bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere nonché la quantificazione e le tipologie di ricavo previste.

Dal PEF si dovranno rilevare ad esempio il valore complessivo degli investimenti, la stima dei ricavi di esercizio, la stima dei costi operativi tra i quali i costi del personale, i costi per acquisti di beni e servizi, i costi di manutenzione ordinaria, i costi di assicurazione, le spese generali ed eventuali ulteriori costi previsti, la ripartizione temporale dei ricavi e dei costi previsti.

Il PEF non sarà oggetto di attribuzione di punteggio ma serve alla Commissione di gara per accertare la coerenza e la sostenibilità economica dell'offerta, procedendo all'esame del PEF sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di gestione. Quindi il PEF rappresenta il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, non si sostituisce all'offerta ma ne costituisce il documento di supporto nella valutazione della sua congruità.

Per quanto sopra detto non si applica l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 essendo prevista la valutazione della congruità dell'offerta tramite l'esame e valutazione del PEF (si veda la sentenza n. 1005/2020 del Consiglio di Stato).

La Commissione giudicatrice dovrà valutare il contenuto del PEF in relazione a tutti gli offerenti in vista di possibili scorrimenti della graduatoria.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione dalla gara dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di rappresentare contrattualmente il concorrente medesimo. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

La stessa va caricata sul portale secondo le modalità previste nel regolamento della gara telematica.

Le stesse modalità di firma e caricamento valgono anche per il PEF. Quindi anche il PEF va firmato con firma digitale a pena di esclusione dalla gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei cinque criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

1)	<p>Piano gestionale delle attività con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi turistici.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla completezza ed esaustività del Piano e della sua funzionalità rispetto alla realizzazione della attività previste negli atti di gara.</p> <p>Tale Piano dovrà contenere almeno i seguenti elementi minimi: l'analisi della domanda potenziale e la tipologia di clientela che si intende intercettare, le strategie che si intendono adottare per la massima valorizzazione della struttura, per la fidelizzazione della clientela e per il monitoraggio del grado di soddisfazione della clientela, l'indicazione delle tariffe che verranno proposte, i periodi di apertura previsti, le modalità di organizzazione dei servizi turistici, le modalità di sorveglianza degli accessi e delle aree e della struttura anche sanitaria, l'entità delle risorse umane e materiali che si intendono impiegare.</p>	Max 30 punti
2)	<p>Organizzazione del piano delle manutenzioni delle aree e degli immobili.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla completezza ed esaustività del piano e della sua funzionalità rispetto alla realizzazione della attività previste negli atti di gara.</p> <p>Occorre indicare il piano degli interventi di manutenzione ordinaria, atto a garantire il mantenimento nel tempo delle infrastrutture, degli impianti e degli immobili e l'efficienza e la sicurezza di questi ultimi nonché le modalità di gestione degli interventi di manutenzione straordinaria.</p>	Max 20 punti
3)	<p>Piano degli investimenti.</p> <p>L'offerente dovrà fornire – pena l'inammissibilità dell'offerta – l'elenco e la descrizione degli investimenti ritenuti funzionali per la gestione della struttura.</p> <p>Il concorrente descriverà la tipologia di arredi e livelli qualitativi che costituiranno impegno contrattuale.</p> <p>Saranno privilegiate le offerte in grado di dimostrare – indipendentemente dall'ammontare dell'investimento – completezza espositiva, concrete prospettive</p>	Max 20 punti

	di massima valorizzazione della struttura e piena coerenza con la strategia di gestione descritta ai sensi del precedente punto 1) Piano gestionale delle attività con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi turistici	
4)	<p>Interventi migliorativi di cui all'art. 2 del capitolato.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla completezza ed esaustività del Piano e della sua funzionalità rispetto alla realizzazione della attività previste negli atti di gara.</p> <p>Il concorrente deve presentare l'eventuale Piano degli interventi migliorativi di cui all'art. 2 del capitolato, rispettando le previsioni di tale articolo (ad esempio va allegato il progetto di massima) che prevede anche che non vengono considerati interventi migliorativi quelli previsti come necessari dalla relazione della Dott.ssa De Sario facente parte degli atti di gara.</p> <p>Il Piano degli interventi migliorativi non è obbligatorio; in mancanza non verrà assegnato alcun punteggio per tale criterio di valutazione.</p>	Max 5 punti
5)	<p>Piano delle iniziative di promozione e diffusione delle informazioni relative al camping e creazione di sinergie ed interrelazioni con il Territorio.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla completezza ed esaustività del suddetto Piano e della sua funzionalità rispetto alla realizzazione della attività previste negli atti di gara.</p> <p>L'offerente dovrà presentare un Piano che, in maniera adeguata, descriva tempi e modalità delle attività promozionali che si intendono porre in essere in relazione alla specificità della struttura ed ai servizi di ricettività offerti.</p> <p>Il Piano, in particolare, dovrà dare evidenza dei canali e delle tecniche di comunicazione da attivare, eventuali collaborazioni con operatori turistici, media (stampa, web ecc.), eventi promozionali ovvero ogni azione ritenuta utile per promuovere la struttura.</p> <p>Il Piano inoltre dovrà indicare le modalità di attivazione di sinergie con il Territorio.</p>	Max 5 punti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ognuno dei criteri di valutazione verrà seguita la procedura di seguito descritta:

- ciascun commissario attribuirà un coefficiente (secondo quanto specificato nel successivo paragrafo) tra quelli sopra riportati, sulla base del giudizio assegnato all'elemento di valutazione di volta in volta valutato;
- la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari verrà moltiplicata per il punteggio massimo previsto per l'elemento, attribuendo così il punteggio all'elemento di valutazione di volta in volta valutato;
- una volta terminata la valutazione di tutti gli elementi di valutazione, si ottiene il punteggio provvisorio assegnato all'offerta tecnica di ciascun concorrente, ottenuto sommando i punteggi assegnati agli elementi di valutazione.

Si procede, quindi, alla c.d. "riparametrazione", per cui al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più elevato, viene assegnato il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (vale a dire 80 punti), mentre agli altri concorrenti viene assegnato il punteggio definitivo adeguato proporzionalmente (in sostanza si divide il punteggio del concorrente in esame per il punteggio tecnico provvisorio più elevato moltiplicando per 80 il risultato così ottenuto).

ESEMPIO (ipotesi con due concorrenti e con punteggio massimo di 80 per l'offerta tecnica)

- 1) Concorrente A ottiene il punteggio provvisorio (calcolato come sopra) di 60 per l'offerta tecnica
- 2) Concorrente B ottiene il punteggio provvisorio (calcolato come sopra) di 65 per l'offerta tecnica

Al concorrente B viene assegnato per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto di 80, mentre al concorrente A il punteggio di 73,84 ((60 X 80)

65

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi di valutazione è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del seguente metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun commissario, dopo aver analizzato l'offerta del concorrente di volta in volta esaminato in relazione agli specifici profili di valutazione sopra indicati, assegna un punteggio ad ogni sub-criterio sulla base della seguente tabella, tenendo conto di quanto sopra previsto nei criteri di valutazione dell'offerta, del capitolato e della Relazione tecnico- illustrativa e piano economico-finanziario della Dott.ssa Maria De Sario facenti parte degli atti di gara:

Giudizio	Coefficiente	Criteri metodologici
Non adeguato	0,00	Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Parzialmente adeguato	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune e/o non del tutto adeguata alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
Buono	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta rispetto alle esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione appaltante. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. La proposta illustra con efficacia le potenzialità del concorrente ed evidenzia le eccellenti caratteristiche della stessa.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al concorrente che avrà offerto il rialzo percentuale maggiore verranno assegnati 20 punti. Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, applicando la formula che segue:

$$\text{punteggio} = C/C_m \times 20$$

dove C_m è il canone maggiore offerto e C è il canone dell'offerta in esame.

ESEMPIO (ipotesi con due concorrenti)

- 1) Concorrente A offre il canone di € 6.000,00
- 2) Concorrente B offre il canone di € 7.000,00

Al concorrente B viene assegnato il punteggio massimo previsto di punti 20 mentre al concorrente A viene assegnato il punteggio di 17,14 ($\frac{6.000}{7.000} \times 20$)

7.000

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà, nella prima seduta, ai seguenti adempimenti:

- a) verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio prima descritta;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, nei modi di legge, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La commissione giudicatrice non ha il potere di escludere dalla gara un concorrente, potere che resta di esclusiva competenza del RUP; per cui nel caso in cui ritenga che un concorrente vada escluso, inoltra la relativa proposta al RUP che provvede con un proprio provvedimento.

APERTURA DELLE BUSTE B E C CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Terminata l'assegnazione dei punteggi all'offerta tecnica, nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica ed all'attribuzione dei punteggi secondo la formula matematica prima riportata nonché alla verifica del PEF secondo quanto precedentemente indicato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria ed invia la proposta di aggiudicazione al RUP.

In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del fatto che si tratta di procedura telematica che garantisce l'inviolabilità delle buste elettroniche e delle offerte, per la quale l'art. 58 del Codice dei Contratti non prevede l'obbligo della pubblicità delle sedute di gara, le sedute del seggio di gara e della commissione giudicatrice non saranno pubbliche.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la gara.

In particolare verranno acquisiti:

- Durc on line (o dichiarazione di non assoggettabilità al Durc);
- Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- Certificato antimafia;
- Certificazione dell'Agenzia delle Entrate per la regolarità fiscale nonché certificazione rilasciata dal Comune dove ha sede l'aggiudicatario per la regolarità nei riguardi del pagamento di tasse e imposte comunali;
- Certificazione relativa al rispetto della normativa sui disabili ove previsto;
- Certificato sezione fallimentare del Tribunale competente;
- Verifica annotazioni riservate presso l'ANAC.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sarà possibile l'avvio immediato del servizio nelle more della stipula contrattuale nei casi previsti per legge.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sullo stesso importo preso come riferimento per il calcolo della cauzione provvisoria, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prevista dagli atti di gara.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

La gara potrà essere sospesa e/o revocata per motivi di pubblico interesse, anche in relazione ai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, senza che nulla possano pretendere gli eventuali concorrenti a titolo di ristoro e/o risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

L'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del bando di gara e sui risultati della procedura entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Non è stata prevista la clausola sociale in quanto non vi è alcun contratto di concessione in corso per la struttura ricettiva oggetto della concessione.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Taranto, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ginosa, 21 luglio 2021

Il Responsabile Area Affari Generali
Responsabile unico del procedimento
Dott. Nicola Bonelli